



Prot. N. 1420/08/sal/am

Ancona li,

10/08/08

Direttore Generale ASUR Marche  
Direttori Zone Territoriali  
Direttori Aziende ospedaliere  
Direttore Generale INRCA

Oggetto: Legge 94/2009: "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"

Il 2 luglio 2009 il Senato ha approvato con voto di fiducia il disegno di legge 733-B sulla "sicurezza" che è divenuto esecutivo come L. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" del 15 luglio 2009 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2009, Suppl. ord. n. 1281.

Con la presente si intende segnalare quanto segue:

1. Il divieto di segnalazione dello straniero in condizioni di irregolarità di soggiorno che accede alle strutture sanitarie contenuto nel D.Lgs. 286/982 - art. 35, comma 5 che recita:

"l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano" non è stato abrogato.

Permane quindi il divieto di segnalazione.

L'obbligo di denuncia, per fatti di reato, da parte del personale sanitario, è limitato ai casi, italiani e stranieri, che possano presentare i caratteri di un delitto per il quale si debba procedere d'ufficio (v. art. 365 c.p.)

2. Inoltre ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera g) della norma in oggetto che modifica l'articolo 6, comma 2 del D.Lgs 286/98, si prevede espressamente che per l'accesso alle prestazioni sanitarie non sussiste l'obbligo della esibizione dei documenti inerenti il soggiorno.

Tale prescrizione vale ovviamente non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale - medico, professionale, tecnico, amministrativo, mediatori interculturali, - che opera nella struttura sanitaria (nonché nei confronti del personale di polizia presente presso la struttura sanitaria che non può procedere a controlli o all'acquisizione di informazioni sui pazienti stranieri relative alla regolarità del loro soggiorno sul territorio nazionale).

<sup>1</sup> Esecutiva dall' 8.08.2009

<sup>2</sup> Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero



Vale la pena di ricordare che:

- l'articolo 32 della Costituzione italiana sancisce il principio che "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (...)";
- lo Statuto della Regione Marche recita all'art. 5 che "la Regione si impegna a rendere effettivo il diritto costituzionale alla salute e all'art. 3 che "la Regione promuove, nell'ambito delle sue attribuzioni, tutte le iniziative idonee a realizzare il pieno sviluppo della persona e l'uguaglianza dei cittadini, ripudia ogni forma di discriminazione e dedica particolare attenzione ai giovani e alle persone in condizioni di disagio";
- il Codice Deontologico (2006) all'art. 3 prevede che "dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona".

La norma in oggetto pertanto fa salvo il rispetto dei dettami costituzionali in materia di salute e quanto prescritto dal nuovo codice deontologico, evitando gravi rischi per la salute degli STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) e salvaguardando la salute dell'intera collettività.

Desideriamo invitare tutti Voi operatori del SSR a continuare in assoluta tranquillità la Vostra abituale attività di assistenza e cura a favore di tutte le persone presenti sul territorio marchigiano, senza distinzione alcuna, così come il nostro SSR ha sempre garantito, invitando la popolazione immigrata a continuare ad avvalersi dell'assistenza sanitaria fornita dalla Regione Marche.

Con l'occasione si comunica infine che codesto Assessorato, sulla base di quanto previsto dalle DGR 129/05 e 1516/06 ha dato mandato all'Osservatorio Epidemiologico sulle Diseguaglianze di costituire e coordinare il Gruppo di Lavoro Regionale Salute Immigrati.

Con preghiera di assicurare la più ampia diffusione della presente agli interessati è gradito porgere cordiali saluti

L'Assessore alla Tutela della Salute  
Almerino Mezzolani